



**COMUNE DI PEDARA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SULLA TUTELA**

**DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 13/02/2015

## INDICE

PREMESSA	Pag. 4
Art. 1      DEFINIZIONI	Pag. 5
<b>ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE</b>	
Art.2      COMPETENZE DEL SERVIZIO COMUNALE	Pag. 6
<b>ANAGRAFE CANINA</b>	
Art.3      SERVIZIO DI ANAGRAFE CANINA	Pag. 7
Art.4      SEGNALAZIONI	Pag. 7
<b>CANI RANDAGI</b>	
Art. 5      CATTURA	Pag. 8
Art.6      SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO	Pag. 8
Art.7      CUCCIOLI	Pag. 8
Art.8      MODALITÀ PER IL RICOVERO	Pag. 9
Art.9      RIFUGI PER IL RICOVERO	Pag. 9
Art.10     STERILIZZAZIONE	Pag. 10
Art.11     REIMMISSIONE	Pag.11
Art.12     RINVENIMENTO CANI INCIDENTATI	Pag. 11
Art.13     AFFIDO TEMPORANEO	Pag. 12
Art.14     AFFIDO DEFINITIVO	Pag. 12
Art.15     CANE DI QUARTIERE	Pag. 13
<b>DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE</b>	
Art.16     ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE	Pag.13
Art.17     DOVERI DEI PROPRIETARI DI CANI	Pag.14
Art.18     OBBLIGO DI RACCOLTA ESCREMENTI	Pag. 17

## **COMPETENZE**

Art.19	COMPETENZE DELL'ASP N. 3	Pag. 17
Art.20	COMPETENZE DEL COMUNE	Pag. 18
Art.21	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	Pag. 18
Art.22	CENSIMENTO DEI CANI PERICOLOSI	Pag. 18

## **GATTI**

Art. 23	DEFINIZIONI	Pag. 18
Art.24	TUTELA DEI GATTI	Pag. 19
Art.25	CURA DELLE COLONIE FELINE	Pag. 19
Art.26	STAZIONAMENTO DELLE COLONIE FELINE	Pag. 19
Art.27	ALIMENTAZIONE DEI GATTI	Pag. 20
Art.28	SANZIONI	Pag. 20

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.29	ASSOCIAZIONI ZOOFILIE E AMBIENTALISTE	Pag. 20
Art.30	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 21

## PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Pedara.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi. A tale scopo il Comune di Pedara recepisce le indicazioni suggerite dai Documenti del Comitato Nazionale di Bioetica del 21 ott.2005 e del 5 maggio 2006 e aderisce alla Carta di Modena 2002 ("Carta dei valori e dei principi sulla PetRelationship").

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune incentiva l'affido di cani ricoverati nel canile comunale, mediante l'assegnazione di un contributo e prevede anche l'adozione a distanza secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

Il Comune identifica il rispetto verso i cani e gli animali in genere come un segno di civiltà, dal quale non può e non deve prescindere ogni Cittadino che ha il dovere di rispettare le leggi e l'ambiente che lo circonda:

**"La grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali"**

(Gandhi, Premio Nobel per la Pace)

## Definizioni

### Art.1

- Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito, nel territorio del Comune di Pedara.

- L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania e le Associazioni di volontariato zoofile e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

#### - **Normativa di riferimento:**

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".
10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
11. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

12. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all’attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

13. Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani

## **ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE**

### **Art.2**

Competenze del servizio comunale:

- L’Ente provvede:
- Alla prevenzione del randagismo
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione
- A ridurre il fenomeno dell’abbandono
- A quanto è necessario per l’attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
  - Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.
  - Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione
  - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture
  - A collaborare con i servizi veterinari
  - A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci, ecc.)
  - A garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti
  - Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale
  - All’applicazione di tutta la normativa di riferimento
  - All’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico
- Recupero degli animali incidentati.

## **ANAGRAFE CANINA**

### **Art.3**

#### **Servizio di anagrafe canina**

- Il servizio è gestito assieme all'ASP n. 3 di Catania tramite i competenti servizi del Servizio di igiene urbana veterinaria competente per territorio, ubicato all'interno del Presidio di Trecastagni in via Meli n.5.
- Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell' anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario di Catania o da veterinari libero professionisti, appositamente autorizzati, secondo le vigenti norme.
- Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'ASP 3; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, che contiene in memoria il codice identificativo.
- I tatuaggi apposti in precedenza non sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
- I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquisiscano la residenza nel Comune di Pedara o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASP n. 3, restando validi i contrassegni già apposti.

## **SEGNALAZIONI**

### **Art.4**

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al servizio di Igiene Urbana dell'ASP n.3 che gestisce l'anagrafe canina:
  - entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
  - entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
  - entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione all'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

## **CANI RANDAGI**

### **CATTURA**

#### **Art.5**

- Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione dopo aver sentito, eventualmente, il Servizio Veterinario dell'ASP, a seguito di segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni.
- La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite le associazioni zoofile accreditate con il Comune di Pedara o operatori specializzati e, in caso di utilizzo di un anestetico, con la presenza di un medico veterinario incaricato dal Comune..
- La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della polizia municipale.
- In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio anagrafe canina individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.
- Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all' anagrafe a cura del servizio competente dell'ASP n.3 e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune.

### **SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO**

#### **Art.6**

- Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Servizio Sanità Comunale e Comando della Polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso, previa comunicazione agli Uffici competenti suddetti.
- In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento, gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere;
- La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al servizio sanità, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

### **CUCCIOLI**

#### **Art.7**

- I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'Art.6, commi 1 e 2, possono:

- essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
- essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
- I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio, che svolge tali attività all'interno dei propri Presidi di Igiene Urbana veterinaria, specificatamente il Presidio di Trecastagni.

## **MODALITA' PER IL RICOVERO**

### **Art.8**

- Il cane randagio deve essere ricoverato presso le strutture convenzionate solo ed esclusivamente dietro assenso dell'Ufficio Comunale competente che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.
- L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dall'Ufficio Comunale competente alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
- L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato .
- La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.
- I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP e di informare il possessore degli adempimenti di legge.
- I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza del ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art.6 del presente Regolamento.

## **RIFUGI PER IL RICOVERO**

### **Art.9**

- Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato e ogni semestre attua il controllo del benessere degli animali ricoverati.
- Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:
  - Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n° del protocollo dei VV.UU.;
  - Dati identificativi dello stesso;
  - Eventuali interventi sanitari;

- Data di cessione e generalità del destinatario;
- Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

- Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
- Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
- Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

- Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese per la cattura e il ricovero, nei giorni di permanenza presso la struttura e le eventuali spese sanitarie sono comunque a carico del proprietario.

## **STERILIZZAZIONE**

### **Art.10**

- La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione nel territorio;

b) i quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri;

- L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari e/o, presso il canile sanitario o altra struttura idonea viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

1) procedere all'identificazione dell'animale;

2) verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;

3) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici.

4) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

- Successivamente, per la degenza postoperatoria sotto il controllo del servizio veterinario, l'animale potrà essere:

- 1) ricoverato presso una struttura veterinaria privata autorizzata alla degenza post operatoria per oltre 24 ore all'uopo convenzionata;
- 2) affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo.
- 3) ricoverato presso il canile convenzionato.

Nel corso della degenza di cui ai punti 2 e 3 l'animale verrà tenuto sotto controllo da parte del servizio veterinario dell'ASP n. 3 per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni al fine di consentire ai proprietari di cani smarriti di rivendicarne la proprietà.

## **REIMMISSIONE**

### **Art.11**

- L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.
- Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.
- Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

## **RINVENIMENTO CANI INCIDENTATI**

### **Art.12**

- Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione all'ufficio competente e, in caso di chiusura dello stesso, al Comando di Polizia Municipale. La Polizia Municipale constatata l'accaduto e, assieme all'ufficio competente può fare intervenire la Ditta al trasferimento dell'animale presso il Presidio di Igiene Urbana Veterinaria, dove saranno prestate le cure del caso e il successivo ricovero presso strutture convenzionate.
- Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'ufficio comunale di competenza.
- Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani vaganti senza padrone.
- Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

## **AFFIDO TEMPORANEO**

### **Art.13**

- Il cane vagante senza padrone, identificato con microchip a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
- L'affido temporaneo può avvenire per:
  - a. Cuccioli abbandonati
  - b. Cani sterilizzati
  - c. Cani vaganti senza padrone
- L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio Comunale competente che può avvalersi di un'associazione zoofila accreditata .
- Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASP o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
- Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni zoofile presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

## **AFFIDO DEFINITIVO**

### **Art.14**

- L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali .
- L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Comunale competente.
- L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Per incentivare l'affido definitivo di cani ricoverati nei canili convenzionati, il Comune eroga agli affidatari, per ogni cane affidato e solo per il primo anno, un contributo massimo di euro 200,00 , dietro presentazione di un regolare giustificativo di spesa, per visite veterinarie e/o acquisto di farmaci e antiparassitari e alimenti; si riserva di verificare periodicamente, allo scopo di confermare il contributo stesso, le condizioni di salute e lo stato in cui sono tenuti i cani affidati.
- Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già identificato con microchip unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.
- Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.
- La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

-E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile comunale. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o gruppi di persone, ad esempio Scuole, Associazioni, Case di riposo, ecc.

-Chi adotta un cane a distanza verserà mensilmente, con le modalità che verranno in seguito stabilite, una quota simbolica che può variare da un minimo di euro 10,00 ad un massimo pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane.

## **CANE DI QUARTIERE**

### **Art.15**

- E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia veterinaria ex DPR n. 320/54 e dall'art. 672 del C.P.

- Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'ASP 3 di riferimento e dal Servizio Comunale, in accordo con le Associazioni di Volontariato zoofile e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASP il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini zoofili.

- I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASP o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione

- I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e identificati con microchip a nome del Comune, rimessi sul territorio provvisti di collare di riconoscimento, riportante il logo del Comune di Pedara.

- L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.

- Il trasferimento del cane di quartiere al rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

## **DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Art.16**

#### **Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

- Guinzaglio e museruola

- a) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio;

- b) Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- c) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet-therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- d) I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
- e) Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

## **DOVERI DEI PROPRIETARI DI CANI**

### **Art.17**

-Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

- a) La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
- b) Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dall'intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
- c) Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
- collare non di tipo scorsoio
  - assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
  - lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti.

- E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale. Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.

d) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica e il riposo delle persone.

- E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.

- E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto.

- La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

- E' vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

- E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

- E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

- E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

- E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.

- E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

- E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

- E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

- E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

- Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.

- Sono autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

- E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio D.P.M., che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del

terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

- I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Pedara, usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuna. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
- E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti. E' altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo ed spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

- E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo e all'articolo 17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004 .

## **OBBLIGO DI RACCOLTA ESCREMENTI**

### **Art.18**

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono:
  - a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
  - b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

## **COMPETENZE**

### **Art.19**

Competenze dell'ASP n. 3 – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria

- Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
- Sterilizzazione e identificazione;
- Attività connesse alla degenza post-operatoria;
- Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
- Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune e/o dell'ASP n. 3;
- Acquisto e gestione dei farmaci.

## **COMPETENZE DEL COMUNE**

### **Art.20**

- Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L. R. n. 15/2000;
- Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà;
- Smaltimento dei rifiuti speciali con ditta autorizzata a cura dell'ufficio ecologia comunale;
- Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

## **SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI**

### **Art.21**

- Ogni singolo Responsabile di Settore è tenuto ad eseguire, in merito allo smaltimento di carcasse animali, le incombenze di seguito riportate:
  1. Il Settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASP n. 3 trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al Servizio Ecologia;
  2. La Tecno Struttura Protezione Civile ed Ecologia curerà la parte burocratica e gestionale quali impegno di spesa, affidamento del servizio, smaltimento ed incenerimento, eventuali recuperi a carico dei proprietari ecc.;
  3. Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

## **CENSIMENTO DEI CANI PERICOLOSI**

### **Art.22**

- Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.
- I Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

## **GATTI**

### **DEFINIZIONE**

### **Art. 23**

- Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito assieme ad altri gatti.

-Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; la presenza della colonia felina può essere segnalata con apposito cartello, una volta censita dall'ufficio proposto.

-La persona che si occupa della cura e del sostentamento della colonia di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

## **TUTELA DEI GATTI**

### **Art.24**

-I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune.

-L'ASP 3 provvede in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite gattare ed associazioni zoofile, all'interno della colonia di provenienza; provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

## **CURA DELLE COLONIE FELINE**

### **Art.25**

-Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio veterinario dell'ASP 3. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale.

-Al gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

-La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai gattari/e o da personale appositamente incaricato dal Comune.

## **STAZIONAMENTO DELLE COLONIE FELINE**

### **Art.26**

-Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.

-Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario dell'ASP 3 in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni zoofile ed i singoli cittadini.

-Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio veterinario dell'ASP 3 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

## ALIMENTAZIONE DEI GATTI

### Art.27

-I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per cibi solidi , ad esclusione dell'acqua.

## SANZIONI

### Art.28

- Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Violazioni alla L.R.15/2000 e relative sanzioni

--art.3 comma 7: obbligo della iscrizione	da euro	86,00	ad euro	520,00
--art.3 comma 8 :obbligo della iscrizione razze aggressive	"	2887,00	"	17325,00
--art.5 comma 4: operazioni di anagrafe	"	58,00	"	347,00
--art.8 comma 6:obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti iscritti all'anagrafe canina	"	86,00	"	289,00
--art. 9 comma 4: abbandono di animali	"	578,00	"	1733,00
--art.17 comma 4: norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per rimozione deiezioni	"	28,00	"	173,00
--art. 17 comma 5: norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni	"	58,00	"	173,00
art. 24 comma 1:divieto di combattimento fra animali	5.775,00	34.65	"	5775,00 "34.650,00

- Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste al precedente comma si applica la sanzione da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.29

Associazioni zoofile e ambientaliste

1. Le Associazioni zoofile e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda

precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.


A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.30**

- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii..
- Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi.



PEDARA, li' 15/07/2014 -

ORE 11,30

21

TAVOLO TECNICO SULLE TELEFONICHE RELATIVE AL RANFAGISMO.

SONO PRESENTI ALLA SEDUTA OBIERNA:

- SIG. RA LOMBARDO MONICA  
SIG. RA BIRIACO BIANCA *Biriacco*  
POU. SGT LEONARDI ANTONELLA  
SIG. RA GIULIANO ELVIRA *Elvira Giuliana*  
CEOM. VAUGHAN GIULIO

PUNTO ①: relativamente alle strutture dell'esistenza di n. 2 nuclei di area due mesi che si trovano sopra la via della Pagine, si stabilisce che verranno microspaziati ed stemmati, spuntati e non in attesa per il bobinone come prevede la normativa -

PUNTO ②: relativamente al "REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE" strutturato in possesso di questo TAVOLO TECNICO, i componenti presenti e facenti parte di questa seduta UNANIMAMENTE LO APPROVANO -  
A questo punto la seduta si chiude e si decide di convocarla per il giorno 23/07/2014  
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

*Biriacco*  
*Elvira Giuliana*  
*Antonella Leonardini*  
*Giulio Vaughan*



anche ai gatti, quindi per animali d'affezione, c'è, in premessa, tutta la normativa di riferimento, sia a livello nazionale che regionale, e anche, esperienze già fatte in altre comunità, anche a noi vicine. La parte più importante, probabilmente quella che qualifica il regolamento, è che si dà la possibilità ai cittadini che hanno a cuore il bene degli animali, la possibilità di avere in affidamento dei cani che si trovano nel canile comunale, quindi verrebbero a sollevare le difficoltà economiche, in cui vengono a trovarsi gli Amministratori Comunali per la gestione di un canile adeguato. Si prevede la possibilità che ogni cittadino, aderendo a questa iniziativa dell'adozione, abbia un contributo di circa 200,00 euro, naturalmente per il primo anno di presa in affidamento del cane, poi c'è anche un'ulteriore possibilità quella della così detta adozione a distanza di un cane, questa naturalmente si limita soltanto al pagamento di una quota mensile, in maniera tale che venga in aiuto a sollevare, le difficoltà della Amministrazione. Questo significa che poi, dipenderà anche dalla bontà del cittadino che mette a disposizione questa piccola quota, poter visitare e controllare il cane, così facendo, il Comune potrebbe avere anche di ritorno il controllo del canile e del benessere dell'animale, perché anche gli animali hanno diritto al loro benessere, perché il loro benessere, in alcuni casi è anche il nostro". Quindi dà la parola al Vice Sindaco.

**Il Vice Sindaco Sig. Antonio Fallica** interviene: "Il fatto che noi regolamentiamo anche la tenuta di un animale, all'interno del territorio comunale, inteso non come semplice animale di strada, ma anche inteso come rispetto dell'animale da parte del singolo proprietario. E' giusto avere delle regole con cui capire se maltratto o no questo animale, perché il maltrattamento di un animale è comunque un'aspetto poco educativo per una società civile, quindi questo regolamento norma un po' quello che è la buona condotta della tenuta di un animale di affezione, anche poi nel suo impatto con la società, con il Comune. Il regolamento ha un valore e un respiro molto più ampio rispetto ad una semplice ordinanza sindacale, così come ha detto il Presidente del Consiglio, nell'ipotesi in cui il Comune possa avere la possibilità di fare o di creare una sorta di canile comunale, il regolamento ci permette di farlo, anche se, ovviamente, dubito fortemente che si possa essere in grado di avere queste tipologie di strutture perché vi è una serie di vincoli sanitari. Per una serie di opportunità anche amministrative, intanto lasciamo aperta la porta, a poterlo prevedere, l'Amministrazione sarà brava a poter capire se farla o meno".

**Il Presidente del Consiglio Prof. Consoli Giuseppe** interviene: "Prima di passare alla votazione, desidero leggere una frase che porta in premessa il regolamento e che certamente qualifica lo stesso regolamento, la frase è di Gandhi, quindi merita molta attenzione, dice che la grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali, quindi noi speriamo che il regolamento possa essere una guida e che questi animali possano essere trattati sempre meglio.

**Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli**, legge il dispositivo della proposta di deliberazione in discussione e prima di porla a votazione, invita i Gruppi Consiliari a procedere alla dichiarazione di voto.

**Il Consigliere Rag. Carmelo Barbagallo a nome del Gruppo "Pedara Protagonista"**, per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione sulla proposta in discussione.

**Il Capo Gruppo del Gruppo "Pedara Al Centro", Rag. Salvatore Torrisi, interviene:** "Nel ringraziare il lavoro fatto dalla prima Commissione Consiliare e soprattutto dal tavolo tecnico formato da gente esperta nel settore, e, soprattutto, amante degli animali, per dichiarazione di voto, annuncio voto favorevole sulla proposta in discussione".

**Il Capo Gruppo del Gruppo "P. D.", Sig. Pappalardo Giuseppe(65)**, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione

**Il Capo Gruppo del Gruppo "Cittadini in Azione" , Rag. Giuseppe Pappalardo (66),** interviene: "Nella speranza che a questo regolamento sia dato effettivamente un seguito, e che non rimanga in un cassetto, per dichiarazione di voto, annuncio voto favorevole sulla proposta in discussione".

**Il Capo Gruppo del Gruppo "Per Pedara" , P.A. Angelo Luigi Nigido,** per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole sulla proposta in discussione.

**Il Consigliere del Gruppo "Misto" Dott. Carmelo Carlo Mazzella,** interviene: "Ringrazio gli addetti ai lavori che sono qui presenti in aula, stasera, per quanto hanno collaborato a preparare questa proposta di regolamento. Mi auguro che anche questo sia l'inizio di una nuova era, dove ci sia il rispetto per gli animali da affezione e spero ,anche, che con l'avvento della tecnologia, si possano integrare delle operazioni fatte per dare risposte concrete, prima di tutto agli animali in questione, e ,poi, anche ai cittadini stessi, per dichiarazione di voto, annuncio voto favorevole sulla proposta in discussione".

**Esce il Consigliere Rag. Pappalardo Giuseppe(66). Presenti n. 15 Consiglieri . Assenti n. 5 Consiglieri:(Dott. Rosario Amenta, Dott. Domenico Pappalardo, Rag. Pappalardo Giuseppe(66), Geom. Alfio Sambataro e l'Avv.Rosario Pulvirenti).**

**Il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Giuseppe Consoli,** pone a votazione la proposta di deliberazione di C.C. n. 04 del 09/02/2015.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopra citati, si ha il seguente esito.

Presenti e votanti n.15 Consiglieri.

Voti Favorevoli n. 15

E pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 04 del 09/02/2015 posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportata votazione;

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di C.C. n.04 del 09/02/2015 che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Escono i Consiglieri Ins. Davide Russo e il Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe. Presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 7 Consiglieri:(Dott. Rosario Amenta, Dott. Domenico Pappalardo, Rag. Pappalardo Giuseppe(66), Ins. Davide Russo, Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe, Geom. Alfio Sambataro e l'Avv.Rosario Pulvirenti).